

GUIDA

ALLA

FATTURAZIONE

2018

1

CICLO ATTIVO

- Ambiti applicativi dello split payment: quadro della situazione
- Come trattare le cessioni di fabbricati in costruzione

CICLO PASSIVO

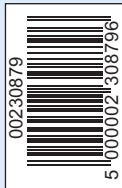
- Reverse charge per l'installazione e manutenzione degli estintori

DOGANE E TERRITORIO

- Riepiloghi Intrastat 2018: semplificazioni
- Servizi connessi all'esportazione: ipotesi di esenzione IVA

GESTIONE CONTABILE E PROCESSI

- Spesometro: novità dal "Collegato fiscale 2018"
- Crisi d'impresa e omesso versamento IVA
- Contenuto delle fatture: la norma AIDC
- OIC 16 e pro-rata di detraibilità IVA



*Se posso personalizzarla
in base alle mie aree
d'interesse,*

è La Mia **Biblioteca**

La Mia **Biblioteca** è la prima biblioteca professionale digitale con migliaia di testi pubblicati da CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA, il fisco, LEGGI D'ITALIA e Altalex. Puoi trovare risposte certe grazie all'autorevolezza delle fonti e ad un motore di ricerca intuitivo, semantico e veloce. Puoi consultarla online ovunque, sempre, da qualsiasi dispositivo mobile. Puoi personalizzarla in base alle tue aree di interesse e alle tue esigenze professionali. Puoi integrarla a 360° con le tue banche dati Wolters Kluwer.

è pensata per te,
richiedi subito una prova!



SOMMARIO

CICLO ATTIVO

**Ambiti applicativi dello split payment:
quadro della situazione**

5

di Marco Peirolo

Come trattare le cessioni di fabbricati in costruzione

11

di Marco Bargagli

CICLO PASSIVO

**Installazione e manutenzione degli estintori:
si applica il reverse charge?**

16

di Mariapaola Spini

DOGANE e
TERRITORIO**Riepiloghi INTRASTAT 2018: semplificazioni**

20

di Franca Delle Chiaie e Fabrizio Manca

**Servizi connessi all'esportazione: ipotesi
di esenzione IVA**

25

di Ciro Cesarano

GESTIONE
CONTABILE e
PROCESSI**Spesometro: chiave di lettura alla luce
del "Collegato fiscale 2018"**

30

di Fabrizio Manca

Crisi d'impresa e omesso versamento IVA

34

di Marco Bargagli

**Rilevanza del contenuto delle fatture ai fini IVA:
la norma dell'AIDC**

39

di Federico Gavioli

**OIC 16 e pro-rata di detraibilità IVA nel settore
immobiliare**

47

di Walter Di Nitto

SCADENZARIO

1° Gennaio - 15 Febbraio 2018 51

DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE

- Fatturazione elettronica: ultime novità
- Rimborso del credito IVA: le corrette procedure
- Garanzie in dogana
- Pro-rata di detraibilità: indicazioni dalla Cassazione
- Accordi transattivi: riflessi sulla fatturazione
- Operazioni Italia - San Marino: esenzione IVA, adempimenti
- Regime doganale dell'uso finale
- Banche-dati: regole IVA
- Smartbox: quali procedure per le agenzie di viaggio?

GUIDA ALLA FATTURAZIONE

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via Dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI)

INDIRIZZO INTERNET:

Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione on line della Rivista, consultabile all'indirizzo www.edicolaprofessionale.com/guidafatturazione

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

REDAZIONE

Matteo Ferrara; Paola Boniardi

REALIZZAZIONE GRAFICA

Ipsos - Gruppo Wolters Kluwer

FOTOCOPOSIZIONE

Integra Software Services Pvt. Ltd.

PUBBLICITÀ:



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via Dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 -
20142 Milano (MI), Italia

Autorizzazione del Tribunale di Milano
n. 617 del 9 ottobre 2007

REDAZIONE

Per informazioni in merito
a contributi, articoli ed argomenti trattati
scrivere o telefonare a:

IPSOA Redazione

GUIDA
ALLA
FATTURAZIONE

Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 82476.085 - telefax (02) 82476.800
e-mail: rivista.guidafatturazione.ipsoa@wki.it

AMMINISTRAZIONE

Per informazioni su gestione abbonamenti,
numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti

Casella postale 12055 - 20120 Milano
telefono (02) 824761
telefax (02) 82476.799

Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data
di sottoscrizione, e si intendono rinnovati,
in assenza di disdetta da comunicarsi entro
60 gg. prima della data di scadenza a mezzo
raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia
S.r.l. Via Dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142
Milano (MI).
Servizio clienti: tel. 02 824761
e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it
www.servizioclienti.wki.it

Abbonamento annuale: Euro 165,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Versare l'importo sul C/C/P n. 583203 intestato a
WKI s.r.l. Gestione incassi - Via Dei Missaglia, n. 97,
Edificio B3 - 20142 Milano (MI)

oppure

Inviare assegno bancario/circolare non trasferibile
intestato a Wolters Kluwer Italia s.r.l. Indicare
nella causale del versamento il titolo della rivista
e l'anno di abbonamento

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico
è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74
del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989
e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196,
La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su
database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia
S.r.l., con sede legale in Via Dei Missaglia, n. 97, Edificio
B3 - 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e so-
no trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters
Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per fi-
nalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il
Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai
sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, an-
che a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a
quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni
momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e otte-
nerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione
di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di in-
vio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunica-
zioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei
responsabili del trattamento, mediante comunicazione
scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY
Via Dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI),
o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.



IVA in fattura

Ambiti applicativi dello split payment: quadro della situazione

di **Marco Peirola** - Dottore commercialista

Ambito oggettivo

Il sistema dello *split payment* prevede che per gli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche amministrazioni, per i quali queste non siano debitori d'imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime del *reverse charge*), l'**IVA addebitata** dal fornitore nelle relative fatture viene **versata dall'Amministrazione acquirente** direttamente **all'Erario**, scindendo, quindi, il pagamento del corrispettivo da quello della relativa imposta. La scissione dei pagamenti si applica, in via generale, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi soggette a IVA effettuate nei confronti della PA e delle società controllate dalla Pubblica amministrazione centrale e locale, nonché delle principali società quotate nella Borsa italiana. Dal 1° luglio 2017, tale **disciplina** si applica anche ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di acconto o d'imposta sul reddito e si considera **prevalente**, attesa la sua finalità antifrode, **sulle disposizioni** riguardanti la liquidazione dell'**IVA** secondo la **contabilità di cassa** (art. 32-bis, D.L. n. 83/2012 e circolare n. 27/E, 2017, § 2).

Operazioni escluse

Sono, invece, escluse alcune specifiche operazioni:

- a) acquisti per i quali i cessionari/committenti sono debitori d'imposta, al ricorrere, cioè, delle fattispecie relative al c.d. *reverse charge*;
- b) operazioni effettuate da fornitori nell'ambito di regimi IVA speciali, che non prevedono l'evidenza dell'imposta in fattura e che ne dispongono l'assolvimento secondo regole proprie. Si tratta, ad esempio:
 - dei regimi monofase (disciplinati dall'art. 74 del Decreto IVA: editoria, generi di Monopolio e fiammiferi, tabacchi lavorati, telefoni pubblici e utilizzo di mezzi tecnici, documenti di viaggio, documenti di sosta nei parcheggi);
 - del regime del margine (artt. 36 e ss., D.L. n. 41/1995);
 - del regime speciale applicato dalle agenzie di viaggio (art. 74-ter, Decreto IVA);
- c) operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali, che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di determinazione della detrazione spettante. Si tratta ad esempio:
 - del regime speciale di cui agli artt. 34 e 34-bis del Decreto IVA;
 - del regime forfetario di cui alla Legge n. 398/1991;
 - del regime relativo all'attività di intrattenimento di cui alla Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, cui si applicano, agli effetti IVA, le disposizioni di cui all'art. 74, comma 6, del Decreto IVA;



- del regime applicabile agli spettacoli viaggianti, nonché alle altre attività di cui alla Tabella C allegata allo stesso Decreto IVA;

d) operazioni certificate dal fornitore mediante rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale, ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi (ai sensi dell'art. 1, comma 429 e ss., Legge n. 311/2004);

e) operazioni certificate mediante fattura semplificata (art. 21-bis, Decreto IVA);

f) fattispecie, esonerate dall'obbligo di certificazione fiscale, in relazione alle quali i corrispettivi sono annotati nel relativo registro (art. 24). Si tratta, ad esempio, delle operazioni rese nell'ambito dei contratti c.d. di *netting* tra gestori distributori e compagnie petrolifere, per le quali la scissione dei pagamenti non trova applicazione, in quanto l'operazione risulta già fiscalmente certificata, ancorché senza l'emissione di fattura;

g) operazioni non imponibili, esenti o non soggette a IVA;

h) ipotesi in cui il soggetto passivo acquirente intende avvalersi, sussistendone i requisiti, della disciplina relativa agli acquisti senza pagamento dell'imposta (art. 8, comma 1, lett. c, Decreto IVA);

i) fattispecie nelle quali la PA non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore. Trattasi, in particolare, delle operazioni rese alla PA (ad esempio, servizi di riscossione delle entrate e altri proventi) in relazione alle quali il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo che gli spetta e - in forza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria - trattiene lo stesso, riversando alla PA committente un importo netto. A questa ipotesi di esclusione sono riconducibili anche quelle fattispecie in cui il fornitore abbia già nella propria disponibilità il corrispettivo che gli spetta in forza di un provvedimento giudiziale (ad esempio, le prestazioni rese dal professionista delegato dall'Autorità giudiziaria alla procedura di esecuzione immobiliare, in relazione alla fatturazione del compenso);

l) operazioni svolte tra PA e società - entrambe destinatarie del meccanismo della scissione dei pagamenti - ogni qual volta l'assenza di pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore trovi la sua giustificazione nella compensazione tra contrapposti rapporti di credito. Anche in questo caso, pur in assenza di una disciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria, il fornitore (PA e società) ha già nella propria disponibilità il corrispettivo che gli spetta e, considerata l'affidabilità fiscale delle parti (entrambe riconducibili all'ambito soggettivo della scissione dei pagamenti), l'esclusione dell'applicazione della scissione dei pagamenti appare in linea con la logica della semplificazione degli adempimenti, in assenza di concreti rischi di inadempimento degli obblighi di versamento;

m) rapporti tra fornitori e PA e società che siano riconducibili nell'ambito di operazioni permutative (art. 11, Decreto IVA). In tali ipotesi, nonostante le singole prestazioni di servizi o cessioni di beni debbano essere valorizzate separatamente ai fini della disciplina IVA, la normativa sulla scissione dei pagamenti non è conciliabile con il negozio permutativo in ragione delle peculiarità e della disciplina speciale che lo caratterizzano. Avendo, infatti, riguardo all'art. 1552 del c.c., in base al quale, la permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro, l'applicazione del meccanismo di scissione dei pagamenti porterebbe a sminuire e a vanificare la scelta del negozio permutativo, contratto bilaterale, in via generale, ad effetto reale, con attribuzioni corrispettive;

n) cessioni di beni o prestazioni di servizi rese in favore dei dipendenti (ad esempio, vitto e alloggio per trasferta dipendenti) nell'interesse del datore di lavoro (PA e società), quando la fattura sia stata emessa ed intestata nei confronti del dipendente della PA o società, in quanto la stessa si riferisce ad operazioni rese in favore del dipendente ancorché nell'interesse della PA o società.



Individuazione delle PA

Ambito soggettivo

Nella disciplina vigente fino al 30 giugno 2017, per l'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti si faceva riferimento ai destinatari dell'esigibilità differita (art. 6, comma 5, Decreto IVA).

Dal 1° luglio 2017, è stato operato un ampliamento dell'ambito applicativo del meccanismo della scissione dei pagamenti, che può essere individuato nella duplice categoria dei **soggetti** rientranti nella nozione di **Pubblica amministrazione**, da un lato, e delle **società controllate dalle PA** e delle **principali società quotate**, dall'altro.

La disciplina della scissione dei pagamenti si applica a tutti gli enti e i soggetti della Pubblica amministrazione nei cui confronti i fornitori hanno l'**obbligo** di emettere **fatture in modalità elettronica** (art. 17-ter, comma 1, Decreto IVA).

Si tratta (circolare dell'Agenzia delle entrate 9 marzo 2015, n. 1):

- dei soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001;
- dei soggetti indicati ai fini statistici dall'ISTAT (ai sensi de ll'art. 1, comma 2, della Legge n. 196/2009 e delle Autorità indipendenti;
- delle Amministrazioni autonome (art. 1, comma 209, Legge n. 244/2007).

Ai fini dell'esatta individuazione delle PA tenute ad applicare la scissione dei pagamenti, occorre fare riferimento all'**elenco** pubblicato sul **sito dell'Indice delle Pubbliche amministrazioni**, www.indicepa.gov.it (di seguito IPA), senza considerare, tuttavia, i soggetti classificati nella categoria dei "Gestori di pubblici servizi", che, pur essendo inclusi nell'anzidetto elenco, non sono destinatari dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Individuazione delle società

Fino al 31 dicembre 2017, il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica anche alle operazioni effettuate nei confronti delle società controllate dalla PA centrale e locale, nonché delle principali società quotate nella Borsa italiana:

Casistica

- 1) società controllate direttamente dallo Stato, e più specificatamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, rilevando, a tal fine, il controllo, di diritto o di fatto, esercitato ai sensi dell'art. 2359, comma 1, nn. 1) e 2), del c.c.;
- 2) società controllate direttamente da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni. In tal caso, per la nozione di controllo viene richiamato solo il n. 1), comma 1, art. 2359, del c.c., per cui si tratta delle società in cui gli anzidetti enti hanno il controllo di diritto, disponendo della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 3) società controllate, sia direttamente sia indirettamente (ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del c.c.) dalle società sopra descritte. Si tratta, quindi, di società in cui le anzidette società controllate direttamente dalle PA centrali o locali hanno a loro volta, direttamente o indirettamente, il controllo di diritto, disponendo della maggioranza dei voti;
- 4) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana, che sono società di primaria importanza ad elevata affidabilità fiscale. Il Ministro dell'Economia e Finanze ha comunque la facoltà di individuare, con Decreto, un indice alternativo rispetto a quello FTSE MIB, attualmente previsto.

Elenchi predisposti dal Dipartimento delle Finanze

Ai fini dell'individuazione delle società per le quali trova applicazione la scissione dei pagamenti, occorre avere riguardo agli appositi **elenchi** predisposti dal **Dipartimento delle Finanze** del **Ministero dell'Economia** (art. 5-ter, comma 1, D.M. 23 gennaio 2015).

In sede di prima applicazione, si deve fare riferimento agli elenchi pubblicati, nella loro versione definitiva e corretta, in data **31 ottobre 2017**, comprendenti, rispettivamente:

- società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e le società controllate da queste ultime;
- società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e le società controllate da queste ultime;
- società controllate di diritto da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni e le società controllate da queste ultime;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Esclusioni

Tali elenchi non comprendono:

- società per le quali non ricorre il controllo di diritto da parte di una specifica Pubblica amministrazione; in linea generale, non sono state incluse, quindi, le società per le quali si è in presenza di partecipazioni minoritarie, possedute da Pubbliche amministrazioni centrali o locali o da loro controllate, ancorché nel complesso superano la percentuale del 50%;
- società per le quali sussiste in capo agli enti partecipanti un mero controllo analogo congiunto (art. 2, comma 1, lett. d, D.Lgs. n. 175/2016), ancorché fondato su apposita convenzione parasociale, posto che tale circostanza non implica, di per sé, l'esistenza di un controllo congiunto di diritto (art. 2359, comma 1, n. 1, del c.c.);
- società controllate, direttamente o indirettamente, da enti diversi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di Comuni;
- enti pubblici economici e fondazioni, dato che non rivestono forma societaria;
- società controllate da quelle di cui ai punti precedenti.

Novità

Dal 1° gennaio 2018, lo *split payment* si applicherà anche alle operazioni effettuate nei confronti (art. 3, D.L. n. 148/2017):

- degli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona (art. 17-ter, comma 1-bis, lett. 0a);
- delle fondazioni partecipate dalle Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% (art. 17-ter, comma 1-bis, lett. 0b).

La nuova norma, inoltre, modifica l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina in esame per le società controllate dagli enti pubblici territoriali, facendo ora riferimento alle società controllate anche indirettamente da Amministrazioni pubbliche, quindi, non solo più da Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni e Unioni di Comuni, nonché alle società controllate, direttamente o indirettamente, dagli enti pubblici territoriali e dalle fondazioni partecipate da Amministrazioni pubbliche, nonché controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri.



**Regole
di riferimento:
schema
di sintesi**

Art. 17-ter, comma 1-bis, lett. b)	
Testo in vigore fino al 31 dicembre 2017	Testo in vigore dal 1° gennaio 2018
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: [...] b) società controllate, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile, direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Unioni di comuni	Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: [...] b) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile, da Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c)

Un'ulteriore modifica riguarda le società controllate di diritto, direttamente o indirettamente, dalle società a loro volta controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai Ministeri o dagli enti pubblici territoriali.

In base alla nuova formulazione della norma, la scissione dei pagamenti si applica alle società partecipate, per una **percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%**, da Amministrazioni pubbliche o da enti e società soggette all'applicazione dello *split payment*.

**Regole
di riferimento:
schema
di sintesi**

Art. 17-ter, comma 1-bis, lett. c)	
Testo in vigore fino al 31 dicembre 2017	Testo in vigore dal 1° gennaio 2018
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: [...] c) società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del Codice civile, dalle società di cui alle lettere a) e b), ancorché queste ultime rientrino fra le società di cui alla lettera d) ovvero fra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196	Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: [...] c) società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da Amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b)

Infine, per quanto riguarda le **società quotate**, è stato specificato che, ai fini dello *split payment*, le società quotate inserite nell'**indice FTSE MIB** della **Borsa italiana** devono essere **identificate** agli effetti dell'**IVA**.

**Regole
di riferimento:
schema
di sintesi**

Art. 17-ter, comma 1-bis, lett. d)	
Testo in vigore fino al 31 dicembre 2017	Testo in vigore dal 1° gennaio 2018
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: [...] d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana; con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario	Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti: [...] d) società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario

Attestazione delle PA e società acquirenti

Ai fini della corretta esecuzione degli adempimenti da parte dei fornitori, a richiesta dei cedenti/prestatori, le PA e le società acquirenti devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità ai soggetti per i quali si applica la scissione dei pagamenti. Di conseguenza, i cedenti/prestatori in possesso di tale attestazione sono tenuti all'applicazione del regime in esame (art. 17-ter, comma 1-*quater*, Decreto IVA).

In considerazione, tuttavia, della puntuale individuazione dei soggetti riconducibili all'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti con la pubblicazione sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze dell'elenco delle società, nonché con il riferimento all'IPA per le PA, la previsione di cui sopra è stata rilevante solo in sede di prima applicazione della nuova disciplina, fino alla emissione degli elenchi definitivi.

A seguito, infatti, della pubblicazione definitiva degli elenchi contenenti l'indicazione puntuale dei soggetti riconducibili nell'ambito di applicazione della scissione dei pagamenti, non è più utile per il fornitore richiedere la predetta attestazione. Ne consegue che l'eventuale attestazione resa dalla PA o società dovrà trovare corrispondenza con quanto indicato negli stessi elenchi, in quanto l'eventuale rilascio dell'attestazione da parte del cessionario/committente in contrasto con il contenuto degli elenchi definitivi è da ritenersi priva di effetti giuridici (circolare n. 27/E, 2017, § 1.4).